

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1997

recante modifica della decisione 94/446/CE che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che l'attuazione della decisione 94/446/CE della Commissione⁽³⁾ è stata posticipata dalla decisione 96/106/CE della Commissione⁽⁴⁾, a motivo delle difficoltà che le sue disposizioni avrebbero provocato riguardo all'importazione dei prodotti interessati; che, date le attuali modalità d'importazione di tali prodotti, le suddette disposizioni andrebbero modificate;

considerando che le modifiche sono intese a definire norme specifiche per l'importazione di prodotti pretrattati che verranno infine sottoposti a trasformazione ed esclusi dall'uso in alimenti per l'uomo o per gli animali nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/446/CE della Commissione è modificata come segue:

a) dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri autorizzano l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali, esclusivamente se:

- la partita è scortata da documenti commerciali che riportano le informazioni di cui all'allegato C, e
- la partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore conforme al modello riprodotto nell'allegato D e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.;

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 34.

b) nell'allegato B, prima dello spazio riservato alla firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere, è inserito il testo seguente:

•Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione: . . . ;

c) dopo l'allegato B sono aggiunti gli allegati A e B della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO C

Paese d'origine:

Nome dello stabilimento di produzione:

Natura del prodotto:

- ossa essiccate (1),
- prodotti d'ossa essiccati (1),
- corna essiccate (1),
- prodotti di corna essiccati (1),
- zoccoli essiccati (1),
- prodotti di zoccoli essiccati (1),

che

- a) provengano da animali sani abbattuti in un macello (1), o
 - b) siano stati essiccati per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C (1), o
 - c) siano stati riscaldati almeno per un'ora ad una temperatura al centro di almeno 80 °C prima dell'essicca-
tura (1), o
 - d) siano stati inceneriti ad una temperatura di almeno 800 °C (1), o
 - e) siano stati sottoposti ad un processo di acidificazione tale da mantenere il pH al centro ad un livello infe-
riore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione (1),
- e non siano destinati in nessuna fase ad essere utilizzati in alimenti per l'uomo o per gli animali.



competente responsabile della vigilanza sullo stabilimento di origine.

(1) Cancellare la menzione che non interessa.»

ALLEGATO B

ALLEGATO D

Dichiarazione dell'importatore di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti (escluse le corrispondenti farine), essiccati, ai fini dell'importazione di tali merci nella Comunità

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le seguenti merci:

- ossa o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine d'ossa)(¹)
- corna o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di corna)(¹)
- Zoccoli o relativi prodotti, essiccati (escluse le farine di zoccoli)(¹)

sono destinate ad essere da lui importate nella Comunità; dichiara altresì che dette merci non saranno utilizzate in nessuna fase in alimenti per l'uomo o per gli animali e che verranno direttamente inoltrate al seguente stabilimento di trasformazione:

Nome:

Indirizzo:


L'importatore:

Nome:

Indirizzo:

Fatto a (località) (data)

Firma:



Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE

del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE

Firma:
(firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero)(²)

.....
(cognome in lettere maiuscole)

(¹) Cancellare la menzione che non interessa.

(²) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso dal colore del testo stampato.